



COMUNE DI VILLAGFRANCA PIEMONTE

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO SUI CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

Approvato con deliberazione c.c. n. 21 del 27/02/2003

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 12.08.1990 n. 241 e ai sensi del D. Lgs. n. 109/1998 e s.m.i., "accesso alle prestazioni agevolate", nonché dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi per la loro attuazione: D.P.C.M. del 18 maggio 2001, i criteri e le modalità per:

- a) la concessione di contributi, sovvenzioni, a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati etc., non aventi personalità giuridica;
- b) la concessione di sussidi ed ausili finanziari alle persone fisiche residenti nel Comune;
- c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche e persone giuridiche, nonché ad associazioni, gruppi, comitati, etc. non aventi personalità giuridica;
- d) l'erogazione di prestazioni sociali agevolate.

ART. 2 - DEFINIZIONI.

1. Per "*concessioni di contributi*" si intende il concorso del Comune alla realizzazione di particolari iniziative, progetti, opere, manifestazioni aventi finalità sociali, culturali, di promozione sportiva e turistica, mediante la corresponsione di somme a fondo perduto (a titolo di esempio: contributi alle associazioni locali, di volontariato e non, in ragione della loro attività ordinaria o per l'organizzazione di una manifestazione o per eventi particolari) ovvero di beni materiali e servizi;

2. Per "*concessioni di sovvenzioni*" si intende l'aiuto del Comune a soggetti che compiano attività finalizzate a scopi sociali, di ricerca, di studio, ecc., mediante il finanziamento totale o parziale di queste ultime, a fondo perduto o con interesse agevolato (a titolo di esempio rientrano in tali attività la lotta alla tossicodipendenza, l'analisi dei bisogni delle persone anziane e portatrici di handicap, le attività di studio e ricerca e per la diagnosi e cura di malattie), generalmente svolte a favore della popolazione comunale;

3. Per "*concessione di sussidi ed ausili finanziari*" si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico, tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come contemplato dall'art. 38 della Costituzione. In particolare si intende:

- per "*sussidio*" un intervento atto a concorrere in via generale, al superamento di un perdurante stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per "*ausilio finanziario*" un intervento "una tantum" atto a concorrere al superamento di un'occasionale stato di difficoltà della famiglia o della persona, dovuto a cause straordinarie: i sussidi e gli ausili sono erogati previa proposta del Servizio Assistenziale ed in forma residuale rispetto agli interventi del Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali (C.I.S..S) cui sono state delegate le funzioni socio-assistenziali.

4. Per "*attribuzione di vantaggi economici*" si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'Ente o della fornitura di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessione di denaro, nonché la distribuzione gratuita di beni e materiali promozionali.

5. Per "*prestazioni sociali agevolate*" si intendono prestazioni (ad es. Concessione di un bene, servizi trasporto e mensa, centri estivi etc.) o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, erogate dal Comune, nell'ambito delle concessioni di cui al precedente comma 4, e delle altre attribuzioni di cui al precedente punto 5.

ART. 3 - OBIETTIVI.

L'Amministrazione Comunale riconosce e promuove le funzioni espletate in campo sociale, culturale, sportivo turistico e ricreativo da associazioni, enti pubblici e privati. A tal fine sostiene le suddette attività anche attraverso la concessione in uso di locali, attrezzature, arredi, materiale di proprietà dell'Ente, spazi ed aree di proprietà comunale, secondo quanto disciplinato dagli appositi regolamenti. Interviene altresì con contributi economici e finanziari finalizzati al soddisfacimento di bisogni generalizzati e diffusi *in favore della cittadinanza o di settori della stessa.*

Le attività che il Comune intende sostenere attraverso il presente regolamento sono le seguenti:

a) ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE (D. Lgs. n. 112/1998)

Attività dirette alla prevenzione e alla sensibilizzazione rispetto ai problemi della tutela dei minori, delle donne, dei disabili, della tossicodipendenza, dei disoccupati, degli anziani, degli stranieri, etc. (C.I.S.S.).

Iniziativa a sostegno delle associazioni di volontariato (A.V.I.S., C.R.I., A.I.D.O.).

b) INTERVENTI IN AMBITO SCOLASTICO (art. 45 D.P.R. 616/77)

Interventi nell'area scolastica.

Interventi per attività sportive in corsi parascolastici, centri estivi per bambini e ragazzi;

c) ATTIVITA' SPORTIVE (L.R. 1.3.79 n. 1°, come modificata con L.R. 23.08.82 n. 19).

Settore per la promozione, la diffusione e la pratica delle discipline sportive;

d) ATTIVITA' CULTURALI - CELEBRAZIONI (L.R. 19.12.78)

Settori: musicale, teatrale, concorsuale, congressuale, del tempo libero, storico-archivistico e bibliotecario, restauro e conservazione dei monumenti, feste civili e religiose nazionali e locali;

e) PROMOZIONE TURISTICA E SVILUPPO ECONOMICO (L.R. 5.3.87, n. 12 come modificata con L.R. 12.6.91 n. 24 -L.R. 22.5.87 n. 29 - art. 50 D.P.R. 616/77).

Settori: Pro-Loco; Pubbliche relazioni e gemellaggi; Fiere e mercati

f) TUTELA AMBIENTE (D.P.R. 915/82 - L.R. 2.11.1982 n. 32 come modificata con L.R. 21.6.84 n. 29)

Attività promozionali e di sensibilizzazione sociale ai valori e alle attività inerenti il settore in oggetto. Attività di difesa dell'ambiente;

g) PROTEZIONE CIVILE (D.P.R. 66/81) settore che trova compiuta disciplina nell'apposito regolamento.

Attività promozionali di sensibilizzazione della popolazione, di prevenzione ad attività inerenti il settore in oggetto;

h) AGRICOLTURA (settore che trova compiuta disciplina nell'apposito regolamento.

Manutenzione e realizzazione di infrastrutture a servizio dell'agricoltura (es: bealere, canali irrigui, opere di presa, fontanili etc...);

i) INFRASTRUTTURE: opere di pubblico interesse di cui alla L.R. 56/77;

j) ATTIVITA' ARTIGIANALI E TRADIZIONALI LOCALI: da individuare di volta in volta in relazione ai singoli interventi;

k) PROMOZIONE DELLA PROPRIA IMMAGINE

nonchè in tutti gli altri settori di competenza del Comune.

Nei settori di sua competenza, il Comune può intervenire direttamente applicando il presente Regolamento, oppure mediante altri Enti ed Organi a ciò da esso delegati (ad esempio: il Consorzio Intercomunale per i Servizi Sociali, convenzioni con altri Comuni, ecc.).

L'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad Associazioni, Enti e soggetti pubblici o privati viene pianificata dal Consiglio Comunale con atto deliberativo programmatico secondo i seguenti principi:

- a) il beneficio previsto deve essere sempre finalizzato al raggiungimento di un pubblico interesse;
- b) nella programmazione degli interventi contributivi deve essere data priorità ai progetti coerenti con gli obiettivi del programma di indirizzo amministrativo dell'Ente;
- c) nell'eventualità di presentazione da parte di Enti diversi di richieste di contributo attinenti la realizzazione di un medesimo programma verrà formulata apposita graduatoria sulla base dei parametri adottati dalla Giunta Comunale;
- d) l'entità della somma erogata a titolo di contributo non potrà superare lo stanziamento previsto dal piano programmatico. di cui al successivo art. 8, in riferimento a ciascun soggetto richiedente.

L'Amministrazione Comunale, qualora lo ritenga opportuno in termini di efficacia ed efficienza del procedimento, si riserva la facoltà di poter procedere alla realizzazione di programmi, manifestazioni, iniziative, ed eventi, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi programmatici dell'Ente e a consentire la promozione e lo sviluppo del territorio, anche avvalendosi della collaborazione diretta delle locali Associazioni di volontariato, o gruppi di privati cittadini liberamente costituiti.

ART. 4 - SOGGETTI DESTINATARI E COLLABORATORI.

I soggetti, destinatari dei benefici economici di cui al presente regolamento, con i quali l'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di instaurare forme di collaborazione mirate al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 3) sono individuati tra gli Enti Pubblici e Privati, associazioni culturali e sportive, istituzioni, organismi, gruppi di privati cittadini liberamente costituiti in funzione dell'obiettivo programmato, che operano sul territorio, con le seguenti finalità: socio assistenziali, promozione della pratica sportiva per i giovani e per gli anziani, iniziative integrative per l'istruzione scolastica obbligatoria, arricchimento culturale con particolare interesse per la realtà locale, tutela e mantenimento dei valori storico - religiosi, iniziative ricreative di carattere folkloristico con particolare attenzione agli aspetti della cultura locale, interventi mirati alla tutela e alla salvaguardia del patrimonio ambientale, iniziative di sostegno umanitario in caso di calamità.

Oltre alle domande di contributo avanzate dai soggetti indicati dal comma precedente ed operanti nel territorio comunale, potranno essere prese in considerazione le richieste di contributo presentate da associazioni, persone giuridiche, gruppi etc..., che pur non avendo la propria sede nel territorio comunale, svolgano la loro attività, seppure non continuativa, anche nell'interesse della popolazione residente.

CAPO II - CONTRIBUTI E SOVVENZIONI.

ART. 5 - ENTITA' CONTRIBUTIVE E INCENTIVAZIONE DELLE FORME DI COLLABORAZIONE.

L'entità dei contributi viene determinata annualmente, sulla base delle richieste scritte, presentate, nei termini di cui all'art. 8), da parte dei rappresentanti degli Enti o Associazioni. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di determinare annualmente l'entità complessiva dei contributi che la Giunta potrà destinare a sostegno di iniziative e manifestazioni, non previste nel piano programmatico di cui all'art. 8), patrocinate dall'Amministrazione e realizzate in collaborazione con le varie Associazioni esistenti sul territorio. In ogni caso, i contributi concessi non potranno superare la percentuale massima dell'80% della spesa prevista e successivamente rendicontata. Le sovvenzioni potranno essere concesse mediante finanziamento totale o parziale, così come previsto nella premessa al presente regolamento al punto 3.

I contributi non sono automaticamente rinnovabili e non possono costituire nel tempo diritto di prelazione o di legittima aspettativa. Essi devono essere direttamente funzionali all'attività svolta e costituire compartecipazione alla spesa sostenuta o da sostenere e non copertura totale delle spese occorrenti, per l'organizzazione delle attività.

Pertanto di norma, non verranno erogati contributi a quelle Associazioni o Enti che presentano una relazione economico-finanziaria - allegato sub A e/o sub B - dalla quale risultino residui attivi in favore dell'Associazione richiedente rispetto al rendiconto delle

spese per le manifestazioni effettuate nel corso dell'anno immediatamente precedente a quello cui ci si riferisce.

In deroga al precedente comma, la Giunta Comunale dispone, valutati i presupposti che hanno dato origine alla situazione reddituale dell'Associazione e verificati i requisiti di validità delle iniziative realizzate, con proprio atto motivato, l'erogazione contributiva individuata nel piano programmatico approvato dal Consiglio Comunale per l'anno in corso, anche quando il soggetto richiedente presenti un rendiconto in attivo, dandone comunicazione al Consiglio. E' fatta in ogni caso salva la facoltà della Giunta Comunale di concedere sovvenzioni e contributi, indipendentemente dalla presentazione delle domande da parte dei soggetti individuati in premessa, con proprio provvedimento discrezionale, per comprovate e motivate esigenze, purchè l'intervento proposto rimanga nell'ambito dei settori di attività individuati dal presente regolamento.

Qualora, ai sensi dell'art. 3) l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno procedere alla realizzazione di uno o più interventi specifici programmati, avvalendosi della collaborazione organizzativa dei soggetti di cui al precedente art. 4), la Giunta Comunale, con proprio atto di indirizzo provvederà di volta in volta ad individuare i termini e le modalità di realizzazione dell'iniziativa, la prenotazione del budget destinato a consentire l'attuazione dell'intervento, nonché l'individuazione del soggetto attraverso la cui collaborazione potrà essere realizzata l'attività. In tal caso le spese sostenute dal soggetto-collaboratore potranno essere rimborsate, secondo le modalità di cui al successivo art. 6) , previa rendicontazione delle stesse, nei modi stabiliti al successivo art. 9) - allegato sub C - . In ogni caso il rimborso delle spese non potrà superare il budget iniziale prenotato dalla Giunta Comunale ai fini della realizzazione dell'intervento di cui trattasi.

ART. 6 - ISTRUTTORIA - EROGAZIONE.

Le richieste di erogazione potranno essere accolte dal Comune una volta verificato che l'intervento proposto rientri nei settori di attività individuati dal presente Regolamento e siano state rispettate le procedure previste. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei principi e delle norme di cui all'art. 1 della Legge n. 241/90, in relazione alle caratteristiche, all'onerosità ed alla rilevanza dell'iniziativa, può chiedere nella fase istruttoria, ulteriore documentazione in aggiunta a quella indicata all'art. 7.

Il funzionario responsabile, attraverso l'adozione di proprio provvedimento, secondo le modalità di cui al presente regolamento e nelle misure indicate nel piano programmatico approvato dal Consiglio Comunale, (di cui ai successivi artt. 6) e 7), o nel caso, nei limiti del budget prenotato dalla Giunta Comunale con provvedimento di indirizzo di cui al precedente art. 5), darà attuazione al procedimento per l'erogazione dei contributi, o nel caso per il rimborso delle spese sostenute dai soggetti collaboratori di cui al precedente art 4).

ART. 7 - RICHIESTE.

La richiesta di contributo, da parte dei soggetti di cui all'art. 4), i quali sono tenuti alla compilazione della scheda per l'anagrafe delle Associazioni - allegato sub D) - deve essere redatta sull'apposito schema di domanda allegato al presente regolamento sub E) e deve essere accompagnata dal progetto dell'attività da organizzare e da una relazione economico-finanziaria dimostrante l'attività complessivamente effettuata nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il contributo, indicato nella richiesta. Il progetto deve contenere in dettaglio le fasi di svolgimento dell'attività che si intende realizzare, in relazione all'aspetto economico ed operativo; i fini da perseguire ed i benefici da conseguire. Per quanto concerne, in particolare, l'aspetto economico, il progetto deve riportare un dettagliato piano finanziario ripartito nelle voci di entrata e di spesa, con l'indicazione degli eventuali contributi, anche in beni e/o servizi, di altri soggetti pubblici e/o privati. La domanda deve contenere l'attestazione che l'intervento da sostenere persegue finalità di pubblico interesse. Saranno prioritariamente considerati i progetti delle Associazioni o Enti che concordano preventivamente i programmi con l'Ente Comune, oppure che operino per l'attuazione degli obiettivi e progetti preventivamente individuati dall'Amministrazione Comunale.

Debbono inoltre essere riportate le modalità di pagamento del contributo, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica.

Nel caso di provvidenze che incidono sulla struttura e sulla natura dei beni mobili ed immobili, il richiedente dovrà indicarne il titolo della disponibilità, l'esistenza di vincoli, nonché l'eventuale destinazione d'uso dei beni stessi. La suddetta documentazione dovrà essere sottoscritta dal richiedente o dal rappresentante legale dell'Ente, che si assumerà la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie nella stessa contenute.

ART. 8 - TERMINI.

Le richieste di cui all'art. 7, dovranno pervenire all'Amministrazione entro il 15 novembre di ogni anno.

Esse verranno esaminate ed approvate dalla Giunta C.le ed inserite, in termini di stanziamento finanziario nello schema di bilancio preventivo del Comune, e sotto forma di "piano" sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale prima dell'approvazione del Bilancio di previsione.

Le richieste pervenute oltre i termini previsti saranno esaminate dalla Giunta e saranno oggetto di finanziamento, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. A tale scopo il piano programmatico annuale approvato dal Consiglio Comunale istituirà un eventuale fondo.

ART. 9 - RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE.

1. Previa acquisizione del modello di rendiconto - allegati sub A o sub B o sub C al presente regolamento a seconda dell'ipotesi ricorrente - debitamente compilato e sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto richiedente, il funzionario responsabile del procedimento, con proprio atto, procederà alla liquidazione dei contributi nelle misure stabilite nel piano programmatico approvato con deliberazione consiliare. Di norma, l'erogazione dei contributi viene effettuata a consuntivo dell'attività, svolta da parte dei soggetti beneficiari delle provvidenze di cui trattasi.

Qualora in sede consuntiva, la differenza tra le spese effettuate ed entrate risultasse inferiore alla somma concessa, questa verrà liquidata con decurtazione dell'ammontare eccedente, fatto rispetto del limite massimo di contribuzione di cui all'art. 5.

2. La liquidazione avverrà in unica soluzione, salvo che l'Amministrazione Comunale abbia deliberato, sulle somme concesse, la possibilità di acconti proporzionati al grado di attuazione dell'iniziativa.

3. Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata l'inesistenza di provvedimento o procedimenti ostativi ai sensi della normativa alla lotta sulla delinquenza mafiosa.

4. Qualora il progetto di cui al precedente art. 7) presentato da parte dei soggetti richiedenti di cui all'art. 4), sia articolato in manifestazioni diverse, da effettuarsi in distinti periodi dell'anno, il funzionario incaricato del procedimento, acquisita la necessaria documentazione di rendiconto circa l'attività svolta, potrà disporre in favore del soggetto richiedente, acquisito il parere favorevole della Giunta Comunale, l'erogazione del contributo previsto nel piano programmatico approvato dal Consiglio Comunale, nella misura stabilita dalla Giunta Comunale. L'entità del contributo verrà commisurata alla tipologia della manifestazione e ai costi sostenuti dal soggetto richiedente per la realizzazione della stessa.

5. Nel caso di Enti Pubblici l'erogazione del contributo potrà essere effettuata preventivamente alla realizzazione del progetto qualora il legale Rappresentante dell'Istituto dichiari sotto la propria responsabilità l'impegno ad attuare gli interventi programmati ed a fornire la necessaria rendicontazione consuntiva di cui al presente comma 1), entro 60 giorni dall'attuazione dell'intervento.

6. Per entità contributive d'importo superiore a L. 1.500.000 i richiedenti dovranno compilare l'allegato sub B, concernente il rendiconto dell'attività economico finanziaria dell'Associazione richiedente il contributo. Nel caso di Enti Pubblici sarà sufficiente la presentazione della rendicontazione finanziaria dell'attività oggetto di finanziamento da parte del Comune, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.

7. Previa presentazione del modello di rendiconto, allegato sub C, relativo alle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento svolto, ai sensi dell'art. 5) dall'Ente o Associazione collaboratrice di cui al precedente art. 4), il funzionario responsabile del procedimento, con proprio atto, provvederà alla liquidazione della spesa sostenuta dall'organismo richiedente, nei limiti del budget approvato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento concernente l'iniziativa di cui trattasi.

8. L'Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di richiedere, a completamento della suddetta documentazione, la presentazione del Bilancio Integrale delle Associazioni beneficiarie di contributo comunale.

CAPO III - SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

ART. 10 - PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

1. La concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui all'art. 1, lettera b), può avvenire soltanto a favore di persone residenti nel Comune.

2. La concessione di cui al comma 1 è disposta, nei limiti delle relative somme stanziare in bilancio, dal Responsabile di cui al comma 4 del successivo art. 16, previa richiesta del servizio sociale del Consorzio competente per territorio. Il comune può attivare la concessione dei suddetti benefici solo nel caso in cui il Consorzio Socio Assistenziale abbia esaurito la possibilità di intervento finanziario in base al proprio regolamento per l'assistenza economica e permanga una situazione di grave indigenza nei confronti di un determinato nucleo familiare.

ART. 11 - LIQUIDAZIONE DELLE SOMME PER SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI.

1. La liquidazione degli ausili e sussidi finanziari avverrà normalmente in unica soluzione, alle condizioni eventualmente poste dalla determinazione di concessione.

Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti o procedimenti ostativi ai sensi della normativa inerente la lotta contro la delinquenza mafiosa.

CAPO IV - VANTAGGI ECONOMICI.

ART. 12 - ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E DISTRIBUZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI.

1. La attribuzione di vantaggi economici consiste:

a) Nell'uso di un bene comunale, salvo restando l'obbligo di copertura delle spese sostenute dall'Ente, mediante:

- La concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o a canone non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- La concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc.;
- La concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- La concessione di automezzi comunali o altre attrezzature;
- La concessione di altri beni comunali di volta in volta individuati in relazione a particolari situazioni anche di indigenza;

b) Nella fruizione di un servizio senza corrispettivo od a tariffa agevolata, per:

- Trasporto scolastico;
- Refezione scolastica;
- Attività sportive, culturali, sociali ecc.;
- Centri estivi.

2. Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti e le convenzioni per l'uso dei beni comunali; resta salva la facoltà dell'Ente di concedere l'uso di locali comunali a favore delle Associazioni senza rimborso delle spese di cui alla lettera a).

3. Al fine di promuovere l'immagine del Comune, la Giunta Comunale può promuovere la pubblicazione e/o deliberare l'acquisto di volumi, pubblicazioni, materiale radio e video -

registrato o informatico o altro materiale promozionale o commemorativo, da distribuire alle personalità in visita ovvero ad allievi di scuole, ad istituzioni culturali, sportive, turistiche, sociali ed economiche, nonché ad altri soggetti che ne facciano richiesta motivata.

Secondo il criterio della pubblicità amministrativa, di cui all'art. 1 della Legge 7.8.1990, n. 241, il Comune può ricorrere ai quotidiani e periodici ed alle trasmissioni radiotelevisive per erogazioni pubblicitarie e la pubblicazione e la diffusione di informazioni concernenti attività comunali.

ART. 13 - PROCEDURE PER OTTENERE L'USO DI UN BENE COMUNALE.

1. Per beneficiare dell'uso di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:
 - a) Dei motivi della richiesta;
 - b) Della destinazione che si intende fare del bene, precisando dettagliatamente di ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio;
 - c) Per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) Per le associazioni, gruppi, comitati, ecc.: gli scopi istituzionali.
2. La concessione del bene sarà disposta con deliberazione della Giunta Comunale, potrà eventualmente risultare da regolare contratto o scrittura privata approvati dal Responsabile del Servizio competente e potrà essere revocata in qualsiasi momento con provvedimento motivato.
3. Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.
4. Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto né, di norma, il rimborso delle spese.
5. Qualora la prestazione richiesta con la domanda di cui al comma 1 rivesta carattere sociale ed assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenute nel Capo VI del presente Regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.

ART. 14 - PROCEDURA PER LA FRUIZIONE DI UN SERVIZIO SENZA CORRISPETTIVO O A TARIFFA AGEVOLATA.

1. Per beneficiare di un servizio comunale senza pagarne il corrispettivo, oppure con tariffa ridotta o con rimborso del solo costo, gli interessati dovranno inoltrare al Comune apposita domanda con l'indicazione:
 - a) Del servizio richiesto e del suo fruitore;
 - b) Dei motivi della richiesta, precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare l'uso del bene in forma gratuita, o comunque a condizioni di vantaggio;
 - c) Dei dati anagrafici del presentatore dell'istanza, qualora quest'ultimo non corrisponda con il fruitore diretto del servizio;
 - d) Dei dati richiesti dall'art. 17, ricorrendo il caso di cui al comma 2 del presente articolo;
2. Qualora la domanda di fruizione del servizio rivesta carattere sociale od assistenziale e riguardi un singolo nucleo familiare, verrà valutata in base alle norme contenute nel Capo VI del presente regolamento, trattandosi di prestazione comunale agevolata.
3. Alla domanda formulata nei modi sopraindicati dovrà essere allegata copia dell'Attestazione ISEE o in alternativa copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 18/05/2001, riguardante la situazione del nucleo familiare del soggetto richiedente la prestazione.

CAPO V - SOSTEGNO ALL'ACCESSO DELLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE.

ART. 15 - FONDO DI SOSTEGNO AGLI INQUILINI.

1. Il presente capo è finalizzato all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, definite nel presente Regolamento all'art. 2, comma 5, quali individuate dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 109, e s.m.i.;
2. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente Regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge;
3. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente Regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 ed al D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221, in quanto applicabile;
4. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dall'eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.

CAPO VI - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

ART. 16 - SOGGETTI E COMPETENZE.

1. Il presente capo è finalizzato all'individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, definite nel presente Regolamento all'art. 2, comma 5, quali individuate dall'art. 1, comma 1, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 e s.m.i.;
2. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti, trova applicazione il presente Regolamento, con le sole esclusioni dei casi espressamente disciplinati dalla legge;
3. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore o uguale a quella determinata in applicazione dei criteri risultanti dal presente Regolamento, nonché delle norme generali per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di cui al D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 ed al D.P.C.M. 7.5.1999, n. 221, in quanto applicabile;
4. In caso di famiglie residenti nel territorio comunale, con un soggetto portatore di handicap regolarmente certificato o affetto da gravi patologie certificate dalle competenti strutture sanitarie*, per il quale la famiglia abbia sostenuto delle spese di vario genere (es. trasporti, soggiorni, altre spese non mutuabili) direttamente riconducibili all'handicap o alla patologia, la Giunta Comunale, esaminata la documentazione prodotta, può concedere dei contributi straordinari fino alla concorrenza di Euro 2000* annuali per nucleo familiare, a prescindere dall'indicatore ISEE del nucleo famiglia, anche se la stessa già beneficiasse di altri tipi di sovvenzioni (es. sconto su servizi mensa o trasporto scolastici, trasporti di carattere socio assistenziale, interventi da parte del Ciss, dell'Asl o di altri enti. La Famiglia dovrà presentare la domanda corredata della documentazione delle spese sostenute e delle agevolazioni di cui già sta beneficiando. (1)
5. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del Responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza delle condizioni previste dall'eventuale regolamento concernente la gestione del servizio o l'erogazione della prestazione.

ART. 17 - DOMANDA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA CERTIFICAZIONE RELATIVA ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL NUCLEO FAMILIARE.

1. Il richiedente la prestazione deve allegare alla domanda di cui al precedente art. 14) copia dell'Attestazione ISEE o in alternativa copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica di cui al D.P.C.M. 18/05/2001, riguardante la situazione economica del proprio nucleo familiare;
2. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del comune;
3. Al fine di evitare un eccesso di documentazione, essendo identico il sistema di calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per l'accesso alle prestazioni

agevolate erogate da questo comune, ai cittadini interessati, sarà richiesta una sola dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche da utilizzare per tutte le prestazioni che saranno richieste, ancorché siano stabilite soglie di accesso diverse.

ART. 18 - VALUTAZIONE DEL PATRIMONIO.

1. Il valore del patrimonio immobiliare e mobiliare viene determinato secondo le prescrizioni di cui alla Tabella 1, parte II, allegata al D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 e le indicazioni di cui al D.P.C.M. del 18/05/2001 ;

ART. 19 - COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE.

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate erogate da questo Comune, vengono determinati con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi, o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti indicatori:

a) Definizione della famiglia (art. 3 comma 2, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000):

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	DEFINIZIONE DELLA FAMIGLIA
<ul style="list-style-type: none"> • CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O BENI MOBILI • MENSA SCOLASTICA • TRASPORTO SCOLASTICO • SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI • ESENZIONE DALLA PRESTAZIONE ALLA SPESA SANITARIA (ESENZIONE TICKET) • ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES. CENTRI ESTIVI, PRE-POST SCUOLA, SOGGIORNI ANZIANI, ECC.) 	PER TUTTI I SERVIZI SI ASSUME LA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI CUI ALL'ART. 2 COMMI 1 E 2 DEL D. LGS. N. 109/1998 (NUCLEO FAMILIARE COMPOSTO DAL RICHIEDENTE, DAI SOGGETTI CON I QUALI CONVIVE E DA QUELLI CONSIDERATI A SUO CARICO AI FINI IRPEF)

b) Incidenza attribuita al patrimonio immobiliare e mobiliare (art. 2, comma 4, D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000)

ART. 20 - FISSAZIONE DELLA SOGLIA PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI AGEVOLATE.

1. Per l'accesso alle prestazioni agevolate vengono fissati, con riferimento alle singole prestazioni od ai singoli servizi o gruppo omogeneo di prestazioni e di servizi, i seguenti valori massimi della situazione economica riparametrati:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	SOGLIA MASSIMA ISEE
CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI	Euro: 4.906,34
MENSA SCOLASTICA	Euro: 12.394,97
TRASPORTO SCOLASTICO	Euro: 12.394,97
SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI	Euro: 3.098,874
ESENZIONE DALLA PARTECIPAZIONE ALLE SPESE SANITARIE (esenzione Ticket)	Euro: 5.164,57
ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES. ESTATE RAGAZZI, SOGGIORNI ANZIANI, PRE E POST SCUOLA, CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA TRASPORTI CONVENZIONATI CON CROCE ROSSA PER FASCE DEBOLI ecc...)	Euro: 3.098,74

2. Nel limite dei valori massimi di cui al comma precedente, l'accesso alle prestazioni agevolate avverrà senza corrispettivo oppure con tariffa ridotta e/o rimborso del solo costo, secondo la seguente tabella:

PRESTAZIONI O SERVIZI EROGATI	ESENZIONE TOTALE PER I.S.E.E. FINO a Euro:	I.S.E.E. E CORRISPONDENTE PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE DI SCONTO AL COSTO DELLA PRESTAZIONE
MENSA SCOLASTICA TRASPORTO SCOLASTICO *La mensa scolastica ed il trasporto per i portatori di handicap sono gratuiti	Nessuna Esenzione Totale	da Euro:0 a Euro:4.131,36 sconto del 75% oltre Euro: 4.131,66 fino a Euro 8.263,31 sconto del 50% ; oltre Euro: 8.263,31 e fino a Euro: 12.394,97 sconto del 25%
ATTIVITA' ORGANIZZATE A FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE E/O FASCE SOCIALI (AD ES. ESTATE RAGAZZI, SOGGIORNI ANZIANI, PRE E POST SCUOLA, CORSI DI FORMAZIONE SPORTIVA TRASPORTI CONVENZIONATI CON CROCE ROSSA PER FASCE DEBOLI ecc...)	Nessuna Esenzione Totale	Tariffa deliberata annualmente
ESENZIONE DALLA SPESA PER IL SERVIZIO DI CREMAZIONE	5.164,57	Oltre Euro: 5.164,57 tariffa stabilita dalla normativa vigente
CONCESSIONE IN USO DI BENI IMMOBILI E/O MOBILI	Nessuna Esenzione Totale	Canone non inferiore a quello "sociale" determinato in base alla normativa vigente

Nel caso in cui due componenti della stessa famiglia fruiscono dei servizi di refezione scolastica e trasporto è prevista un'ulteriore agevolazione del 50% sul prezzo dei servizi.

3. Agli effetti del precedente comma 1, l'indicatore ISEE viene determinato, per ogni singola famiglia, con l'applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D. Lgs. 31.03.1998, n. 109, come modificato dal D.Lgs n. 130 del del 03/05/2000, della seguente scala di equivalenza:

a) Con riferimento al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
maggiorazione per ogni ulteriore componente	0,35

b) Con riferimento ai seguenti casi particolari:

Situazione particolare	Maggiorazione
• Presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	0,2
• Presenza nella famiglia di componenti handicappati: <i>per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3mì, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66% (i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 a alla 5 a si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacità lavorativa superiore al 66% - Art. 5, c. 1, del D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221)</i>	0,5
• Nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	0,2

4. I limiti di cui ai precedenti commi 1 e 2, potranno essere adeguati ed aggiornati dalla Giunta Comunale, di anno in anno e non oltre il 31 dicembre dell'anno precedente, tenendo conto delle variazioni ISTAT intervenute e di particolari situazioni socioeconomiche riguardanti la totalità dei soggetti interessati.

5. I servizi del prospetto di cui al comma 1 sono indicati a titolo esemplificativo e non tassativo, suscettibili di modificazioni in sede di approvazione del Bilancio annuale di previsione e dell'allegato di cui alla lett. e) dell'art. 172 del T.U. 267/2000.

ART. 21 - RINVIO DINAMICO.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

ART. 22 - INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA' ORGANIZZATIVE.

1. Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, coincidono con il dipendente comunale responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, di volta in volta interessato dalle pratiche di cui all'art. 1.

ART. 23 - ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICITA'.

1. Il presente Regolamento, che annulla e sostituisce tutte le disposizioni regolamentari previgenti in materia, entrerà in vigore dopo la seconda pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

2. In fase di prima applicazione del presente Regolamento il rispetto del termine del 15 novembre di cui all'art. 8, relativamente all'anno 2001, non verrà richiesto.

3. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.